



COMUNE DI CEFALA' DIANA

Città Metropolitana di Palermo

COPIA DI DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 181 del 27-11-2024

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Oggetto:	APPROVAZIONE ATTO TRANSATTIVO CON LA BOLOGNETTA S.C.P.A. PER LA CESSIONE TEMPORANEA DI UN LOTTO DI TERRENO CONFISCATO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO BASE A SERVIZIO DEI LAVORI DELLO AMMODERNAMENTO DELLA TRATTA PALERMO LERCARA FRIDDI- I° STRALCIO FUNZION., LOTTO 2. INTEGRAZIONE E MODIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N. 155 DEL 30.10.2024
-----------------	---

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventisette del mese di novembre, alle ore 10:30, nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge, con l'intervento dei Sigg.:

Cangialosi Giuseppe Virgilio	SINDACO	P
Burriesci Salvatore	ASSESSORE	P
La Barbera Salvatore	ASSESSORE	A
Albian Maria Pia	ASSESSORE	P
Costanza Mario	VICE SINDACO	A

Presiede l'adunanza il **SINDACO, Cangialosi**.

Partecipa all'adunanza il **Segretario Comunale, Salvatore Somma**.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, i responsabili dei servizi interessati, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30, hanno espresso i seguenti pareri:

Parere tecnico Favorevole

Parere contabile Favorevole

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA ed esaminata la superiore proposta di deliberazione ;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 12 della L.r. n. 30/2000 e dell'art. 49 e 147- bis del D.lgs n. 267/2000;

RITENUTA la competenza della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 15 L.R. n. 44/1991 e ss.mm.ii.;

Ad unanimità di voti espressi in forma di legge;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione su estesa e, in conseguenza, di adottare il presente provvedimento con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta medesima che qui di seguito di intende trascritta

Di dare atto che la presente è soggetta a pubblicazione sul sito web ufficiale del Comune in Sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione di primo livello "Provvedimenti – sottosezione di secondo livello "Provvedimenti organi di indirizzo Politico" tramite inserimento nell'elenco semestrale di cui all'art. 23, comma 1, del d.lgs. 33/2013;

La Giunta Municipale con separata votazione unanime

DELIBERA

Di dichiarare, previa separata votazione unanime favorevole, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991 e successive modifiche ed integrazioni.



REGIONE SICILIANA COMUNE DI CEFALA' DIANA

Città Metropolitana di Palermo

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 189 del 25-11-2024

Oggetto:	APPROVAZIONE ATTO TRANSATTIVO CON LA BOLOGNETTA S.C.P.A. PER LA CESSIONE TEMPORANEA DI UN LOTTO DI TERRENO CONFISCATO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO BASE A SERVIZIO DEI LAVORI DELLO AMMODERNAMENTO DELLA TRATTA PALERMO LERCARA FRIDDI- 1° STRALCIO FUNZION., LOTTO 2. INTEGRAZIONE E MODIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N. 155 DEL 30.10.2024
-----------------	---

Ufficio proponente: SETT. I - OPERE PUBBLICHE, PATRIMONIO ED ESPROPRIAZIONI

Regolarità tecnica

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere **Favorevole** ai sensi dell'art. 53, comma 1, della L. 142/1990, come recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e ss.mm.ii. e dell'art. 49 e 147-bis del D.lgs. 267/2000.

Addì, 25-11-2024

IL RESP.LE DEL SETTORE

F.TO Arch. Filippo Diana

Regolarità contabile

Per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere **Favorevole** ai sensi dell'art. 53, comma 1, della L. 142/1990, come recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e ss.mm.ii. e dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000.

Addì, 25-11-2024

IL RESP.LE DEL SETTORE FINANZIARIO

F.TO Dott. Salvatore Comparetto

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE

sottopone alla Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione, attestando di non trovarsi in situazioni, nemmeno potenziali, di conflitto di interessi né in condizioni e/o rapporti che implicano l'obbligo di astensione ai sensi del DPR n. 62/2013 e del codice di comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nell'istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni"

PREMESSO CHE:

- l'Asse viario Palermo-Agrigento è stato dichiarato opera strategica e di preminente interesse nazionale con Deliberazione CIPE n.121 del 21.12.2001; -che il progetto preliminare dell'intervento è stato approvato con Deliberazione CIPE n.84 del 1.08.2008; -che a seguito di gara pubblica, l'ATI costituita dalla Cooperativa Muratori e Cementisti C.M.C. di Ravenna (Mandataria) e CCC Società Cooperativa (Mandante) è risultata aggiudicataria delle attività di realizzazione dell'Ammodernamento del tratto Palermo-Lercara Friddi, lotto funzionale dal km.14,4 compreso tra Bolognetta e svincolo Manganaro; -che in data 27.01.2009, C.M.C. e C.C.C. hanno costituito, per il compimento delle prestazioni oggetto del predetto affidamento, una società di progetto denominata "Bolognetta S.c.p.a.";
- nel progetto preliminare approvato sono state previste n.5 aree di cantiere di cui una è stata individuata in un terreno di proprietà del Comune di Cefalà Diana, zona Passo dei Greci (allegato1), proveniente da confisca ex legge 575/65;
- a seguito richiesta della Bolognetta S.c.p.a., con Deliberazione di Consiglio Comunale n.3 del 1.02.2013, il Comune di Cefalà Diana ha stabilito di dare la disponibilità di un appezzamento di terreno per l'approntamento di un campobase, in zona San Lorenzo, della estensione di mq.22.000 circa, individuato catastalmente al foglio 8, particelle 232, 274, 707 e 472 ed ha approvato lo schema di convenzione che regola i rapporti tra il Comune e la società utilizzatrice;
- in data 30.04.2013 è stata sottoscritta la Convenzione la cui durata era prevista di mesi 48, perciò cessante il 30.04.2017;

STANTE CHE:

- le Parti hanno sottoscritto in data 30/04/2013 una "Convenzione per la messa a disposizione di un terreno per l'allocatione di un campo base a servizio della realizzazione dei lavori di ammodernamento del tratto Palermo – Lercara Friddi, Lotto funzionale dal Km 14,4 (Km 0,0 del lotto 2) compreso il tratto di raccordo della rotatoria Bolognetta, al Km 48,0 (Km 33,6 del lotto 2 svincolo Manganaro incluso), compresi i raccordi con le attuali S.S. n. 189 e S.S. n. 121 CUP F41B03000230001 – CIG 91811208F1" con scadenza al 30/04/2017 mediante la quale il Comune di Cefalà Diana ha messo a disposizione di Bolognetta l'area individuata catastalmente al foglio 8 del Comune di Cefalà Diana, particelle n. 232, 274, 472 e 707 (oggi particelle n. 1625, 1627, 1419, 1638) per la superficie di mq 22000 circa affinché quest'ultima potesse provvedere ad installare il proprio campo base operativo e relative pertinenze, per un importo pattuito e interamente corrisposto da Bolognetta pari a € 19.200,00;
- la Convenzione di cui al punto precedente è stata successivamente rinnovata dalle parti per il periodo 01/05/2017 sino al 31/12/2018 mediante Delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 28/10/2016, con annesso impegno di Bolognetta di realizzare, al termine della locazione e a compensazione del canone locativo pari a € 500 mensili, per rifacimento manto erboso del campo da calcio comunale per l'importo di € 15.748,00;
- alla scadenza del primo rinnovo della Convenzione del 31/12/2018, le Parti hanno tacitamente prorogato la Convenzione per facta concludentia per le successive annualità 2019, 2020, 2021 e 2022 senza che però Bolognetta provvedesse a corrispondere il relativo canone di locazione;
- nelle more della locazione, Bolognetta in data 04/02/2019 ha depositato domanda di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161, comma VI, L.F. finalizzato alla continuità aziendale, omologato con decreto del Tribunale di Ravenna in data 03/06/2022;
- Bolognetta Spca, su richiesta del Comune di Cefalà Diana n. prot. 7177 del 03/11/2020, è intervenuta per risolvere un'interferenza con 2I Rete Gas per la realizzazione di un collettore fognario al di sotto della viabilità comunale denominata "VS28H" ubicata nella zona artigianale di Cefalà Diana, provvedendo al pagamento in data 05/01/2022 del costo dell'intero intervento, per un importo totale di € 4.423,96;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 155 del 30.10.2024 (**ALLEGATO 1**) con la quale la Giunta Municipale ha approvato il contratto di transazione che prevedeva:

- le parti determinano e quantificano che l'importo complessivo a saldo e stralcio e tacitazione di ogni pretesa e qualsivoglia onere derivante dalla Convenzione del 30/04/2013 per il periodo locatizio successivo al deposito della domanda di concordato di Bolognetta ed intercorrente tra il 05/02/2019 sino al 31/12/2025, ammonta ad € 30.423,96;
- l'importo che Bolognetta S.c.p.a. si impegna a versare al Comune secondo le modalità indicate al successivo articolo, al netto della compensazione con il credito che la Società vanta nei confronti del Comune di € 4.423,96 per l'intervento di cui alla lettera e) delle premesse, è pari a € 26.000,00 come di seguito indicato:
 - € 13.000,00 entro i quindici giorni successivi alla sottoscrizione del presente Accordo;
 - € 13.000,00 entro e non oltre il 31.12.2025
- le parti, concordemente, intendono totalmente abrogare quanto convenuto nella Proposta di Delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 27/10/2016 come approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 28/10/2016 nonché intendono rinnovare la validità dell'originaria Convenzione del 30/04/2013 sino al termine del 31/12/2025 ad eccezione della clausola di cui all'art. 3 limitatamente alle sole modalità di restituzione del terreno e della clausola delle Pertinenze di cui all'art. 6 della predetta Convenzione, che debbono intendersi anch'essi contestualmente abrogati.

VISTA la nota del 14.11.2024 fatta pervenire dal Procuratore della Bolognetta S.C.P.A., assunta al prot. n. 8689 del 15.11.2024 di questo ente, con la quale si chiede di modificare la data di scadenza relativa al versamento della 2^a tranche al 30.04.2025 (**ALLEGATO 2**);

STANTE CHE appare necessario modificare ed integrare l'atto di transazione approvato con la deliberazione n. 155 del 30.10.2024;

RILEVATO CHE l'atto di transazione modificato (**ALLEGATO A**) prevede:

1. le parti determinano e quantificano che l'importo complessivo a saldo e stralcio e tacitazione di ogni pretesa e qualsivoglia onere derivante dalla Convenzione del 30/04/2013 per il periodo locatizio successivo al deposito della domanda di concordato di Bolognetta ed intercorrente tra il 05/02/2019 sino al 31/12/2025, ammonta ad € 30.423,96;
2. l'importo che Bolognetta S.c.p.a. si impegna a versare al Comune secondo le modalità indicate al successivo articolo, al netto della compensazione con il credito che la Società vanta nei confronti del Comune di € 4.423,96 per l'intervento di cui alla lettera e) delle premesse, è pari a € 26.000,00;
3. le parti, concordemente, intendono totalmente abrogare quanto convenuto nella Proposta di Delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 27/10/2016 come approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 28/10/2016 nonché intendono rinnovare la validità dell'originaria Convenzione del 30/04/2013 sino al termine del 31/12/2025 ad eccezione della clausola di cui all'art. 3 limitatamente alle sole modalità di restituzione del terreno e della clausola delle Pertinenze di cui all'art. 6 della predetta Convenzione, che debbono intendersi anch'essi contestualmente abrogati.
4. Bolognetta Scpa effettuerà il pagamento dell'importo di € 26.000,00 come di seguito indicato:
 - € 13.000 entro i quindici giorni successivi alla sottoscrizione dell'Accordo transattivo;
 - € 13.000 entro e non oltre il 30/04/2025 mediante bonifico bancario presso il conto corrente IBAN indicato dal Comune di Cefalà Diana, previa emissione, da parte di quest'ultimo, di tutti gli atti propedeutici e consequenziali alla sottoscrizione dell'atto transattivo;

TENUTO CONTO CHE:

- a fronte di prestazioni effettivamente rese e competenze dovute appare necessario e conveniente per l'ente definire in via transattiva la vertenza in oggetto, stante che la pretesa risarcitoria avanzata dalla ricorrente potrebbe trovare accoglimento qualora il giudizio proseguisse con ulteriori aggravii di spese per l'ente;
- in diritto, la transazione è definita dall'art. 1965 c.c. quale -"il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche

rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti;

- la transazione rappresenta uno strumento di agile e sollecita composizione informale e stragiudiziale di liti attuali o future: l'una parte modifica in tutto o in parte le sue pretese in cambio di una reciproca concessione dell'altra. Le parti, dispongono liberamente dei loro interessi, secondo un principio caratteristico dell'autonomia privata che prescinde dalla verifica della fondatezza delle rispettive posizioni giuridiche sostanziali e di diritto per come postulato dal pacifico insegnamento giurisprudenziale;
- affinché un negozio possa essere considerato transattivo è necessario, da un lato, che esso abbia ad oggetto una "res dubia", e cioè cada sopra un rapporto giuridico avente, almeno nell'opinione delle parti, carattere d'incertezza, e, dall'altro lato, che, nell'intento di far cessare la situazione di dubbio venutasi a creare tra loro, i contraenti si facciano delle concessioni reciproche, il cui contenuto può essere il più vario e può consistere anche nella rinuncia ad un diritto, cui corrisponda l'assunzione di un obbligo nei confronti di un terzo;
- sull'alea del giudizio in cui sia parte una Pubblica Amministrazione, la giurisprudenza ordinaria e quella della Corte dei Conti hanno evidenziato che: " Oggetto della transazione non è il rapporto o la situazione giuridica cui si riferisce la discordante valutazione delle parti, ma la lite cui questa ha dato luogo o può dar luogo, e che le parti stesse intendono eliminare mediante reciproche concessioni ..." (Corte Suprema di Cassazione, Sez. II, sentenza n. 11117 del 6 ottobre 1999). Sicché la soluzione concordata si inserisce "nel/ 'esercizio di un potere pubblicistico che non può sottrarsi al quadro delle regole proprie della spendita di detto potere e perciò oggetto di negoziazione e difformalizzazione nel successivo provvedimento non può essere una illimitata gamma di scelte discrezionali da parte dell'amministrazione, ma solo l'individuazione di una fra più soluzioni comunque idonee ad azionare il soddisfacimento dell'interesse pubblico " (deliberazione Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Lombardia 26/2008/PAR).

RILEVATO che la Sezione Regionale di Controllo del Piemonte della Corte dei Conti, con delibera n.344/2013/SRCPIE/PAR del 25/9/2013, in seguito alla richiesta di pronunciamento in materia di transazioni, ha richiamato i seguenti limiti entro cui è possibile il ricorso alla transazione da parte degli enti pubblici:

- i limiti alla stipula della transazione da parte di enti pubblici sono quelli propri di ogni soggetto dell'ordinamento giuridico e cioè la legittimazione soggettiva e la disponibilità dell'oggetto, e quelli specifici di diritto pubblico e cioè la natura del rapporto tra privati e pubblica amministrazione;
- la scelta di addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione della stessa spetta all'amministrazione nell'ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e, come tutte le scelte discrezionali, non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, principi questi ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa. Uno degli elementi che l'ente deve considerare, è sicuramente la convenienza economica della transazione, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali;
- ai fini dell'ammissibilità della transazione è necessaria l'esistenza di una controversia giuridica che sussiste o che può sorgere e che possa essere eliminata attraverso reciproche concessioni;
- la transazione è valida solo se ha ad oggetto diritti disponibili (art.1966, comma 2 c.c.) e cioè quando le parti hanno il potere di estinguere il diritto in forma negoziale;
- requisiti essenziali della transazione sono: la natura patrimoniale del rapporto giuridico (art.1965 c.c. - art. 312 c.c.); che l'accordo sia contrassegnato dalla reciprocità delle concessioni; che i soggetti siano dotati di legittimazione, intesa come potere di agire in ordine ai rapporti sui quali incide la transazione.

EVIDENZIATO CHE:

- la scelta in ordine all'an della transazione ed alla concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'amministrazione e, secondo la richiamata giurisprudenza della Corte dei conti, la stessa è sottratta al sindacato giurisdizionale, se non limitatamente alla rispondenza delle stesse a criteri di razionalità e congruità rilevabili dalla comune esperienza amministrativa al fine di stabilire se la scelta risponda ai criteri di prudente apprezzamento ai quali deve ispirarsi sempre l'azione amministrativa: e in tale ponderazione, tra gli elementi da valutare, si annovera la convenienza economica della transazione in relazione all'alea del giudizio;

- alla luce di tali insegnamenti giurisprudenziali, occorre evidenziare, che l'alea della probabile soccombenza dell'eventuale giudizio sotteso alla presente transazione è di tutta evidenza per l'Ente per le situazioni versate nel presente insorgendo contenzioso: valutazione che si basa oltretutto, sull'insussistenza della prova del caso fortuito e forza maggiore che il Comune sarebbe tenuto a dimostrare per eliminare la propria responsabilità, anche sulla prova del concorso di colpa del danneggiato nella causazione del sinistro trattandosi di fattispecie delineata sotto l'egida dell'art. 2051 e.e., - prova, peraltro difficilissima, (cfr. Cassazione Civile, sez. VI-3, sentenza 03/02/2015 n° 1896 con particolare riferimento alla responsabilità da cose in custodia della Pubblica Amministrazione.) e anche sul contenuto, assolutamente negativo per l'Ente, della relazione fornita dal competente settore con nota prot. 18390 del 13.10.2021 dimostrativa dell'incuria manutentiva dell'Ente;

RITENUTO infine che in argomento la Corte dei Conti afferma che con la transazione (sezione Regionale per il Controllo del Piemonte - parere n. 4 del 2007) il Comune può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, **senza che possa configurarsi un ipotesi di debito fuori bilancio;**

PRESO ATTO dell'orientamento delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti per la Regione Siciliana espresso in sede consultiva con deliberazione n. 9 del 06/12/2005, ribadito in sede consultiva con decisione n. 9 del 26/01/2010 nel quale ha affermato chiaramente che in merito alle transazioni "**le stesse in considerazione della loro natura negoziale, presuppongono una decisione di pervenire ad un accordo con la controparte; con la conseguenza che l'Ente ha la possibilità di prevedere i modi e i tempi dell'adempimento.** Ne discende che l'Amministrazione in tali casi è nelle condizioni di attivare le normali procedure contabili di spesa (stanziamento, impegno, liquidazione, pagamento) previste dall'art. 191 del D. Lgs. N° 267/2000 e di rapportare ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi transattivi;

CONSTATATO CHE:

- trattandosi di una transazione di competenza della Giunta Municipale non è necessario acquisire il parere dell'organo di revisione, così come precisato dalla Corte dei Conti (ex multis delibera n. 345/2013 della Sezione di Controllo per il Piemonte), posto che tale parere deve essere acquisito unicamente in ordine agli atti transattivi di competenza del Consiglio Municipale e, pertanto, in ordine alle proposte di transazione riferite a passività per le quali, in relazione agli interessi e spese legali e giudiziali, non è stato assunto uno specifico impegno di spesa, agli accordi che comportano variazioni di bilancio, all'assunzione di impegni per gli esercizi successivi (articolo 42, comma 2, lettera i) del TUEL) o, ancora, alle transazioni che incidono su acquisti, alienazioni immobiliari e relative permutate (articolo 42, comma 2, lettera l) del TUEL); - che gli accordi transattivi non sono previsti tra le ipotesi tassative elencate all'articolo 194 del TUEL, dedicato al "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio", e non sono, pertanto, equiparabili alle sentenze esecutive di cui alla lettera a) del comma 1 del citato articolo;

- la Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Sicilia, con deliberazione n. 38/2014 ha ritenuto "*di non doversi discostare dall'indirizzo interpretativo enunciato dalla Sezione regionale di controllo per il Piemonte, essenzialmente fondato sulla base di una interpretazione sistematica della norma. Sicché, ad avviso del Collegio, l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 6, del TUEL va interpretato nel senso che, con specifico riferimento alla materia delle transazioni, l'ambito nel quale l'Organo di revisione è chiamato a rendere obbligatoriamente i pareri è circoscritto alle transazioni che involgono profili di competenza del Consiglio comunale"* (Sez. controllo Liguria 5/PAR/2014cit.);

VISTE:

- la deliberazione della Sezione di Controllo per la Regione Sicilia n.164 del 5.09.2019 ove si riporta che: "*(...) l'accordo, in quanto rimesso alla disponibilità delle parti che consensualmente decidono di comporre e regolare i rispettivi interessi senza rimettersi alla decisione di un terzo, può essere ricondotto funzionalmente al contratto di transazione che, qualora abbia buon esito, consente al debitore di concordare (e quindi di prevedere) i tempi e i modi della prestazione dovuta allo stesso modo della transazione, rimanendo pertanto escluso il carattere di sopravvenienza passiva che legittima il riconoscimento del debito fuori bilancio. Questa Sezione ritiene di potere affermare - in linea con la giurisprudenza della Corte formatosi a proposito - che l'accordo concluso a seguito di negoziazione assistita, al pari di ogni altro accordo transattivo, non essendo riconducibile alle ipotesi tassative di cui all'art. 194 del TUEL, non può costituire*

il titolo per il riconoscimento di un debito fuori bilancio, con la conseguenza che gli oneri scaturenti dallo stesso, nella misura in cui siano prevedibili e determinabili dal debitore, devono essere contabilizzati secondo le ordinarie procedure di spesa";

- le Deliberazioni della Sezione di Controllo per la Regione Piemonte n. 383 del 2013 e n. 20 del 2015, nonché Sezione di Controllo per la Regione Calabria n. 406 del 3.08.2011, di pari convincimento giurisprudenziale;

CONSIDERATO CHE lo stesso Consiglio di Stato (sentenza n. 3852 del 10.7.2000, V Sez.) riconosce che "I debiti della pubblica amministrazione derivanti da transazione, che si riferiscono ad obbligazioni derivanti direttamente ed esclusivamente da una autonoma scelta negoziale delle parti, sono disomogenei rispetto a quelli certi e intangibili derivanti da sentenze passate in giudicato, al cui adempimento l'Amministrazione è vincolata" e che, in ragione di ciò, i debiti derivanti da sentenze vanno molto semplicemente pagati senza alcuna discussione, avendo il riconoscimento soltanto la funzione di ricondurli nell'ambito del sistema contabile dell'Ente, individuando le risorse per farvi fronte ed evidenziando eventuali responsabilità;

PRESO ATTO CHE:

- di norma anche gli enti pubblici possono transigere le controversie delle quali siano parte ex art. 1965 c.c. (cfr. Sez. Lombardia n. 26/2008 e n. 1116/2009);
- la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'Amministrazione nell'ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa;
- uno degli elementi che l'ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio, intesa quest'ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali;

ATTESO CHE nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti previsti dalla Giurisprudenza contabile per addivenire legittimamente alla stipulazione di un accordo transattivo (Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, Delibera n. 344-2013) e che, inoltre, nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti giuridici previsti dall'art. 1965 del c.c. a fondamento del contratto di transazione;

RITENUTO che la proposta transattiva appare conforme all'interesse pubblico del Comune, poiché elimina ogni eventuale possibilità di contenzioso che potrebbe vedere il comune caricato di inutili spese di giudizio e risponde inoltre all'esigenza dell'Ente di avere certezza in ordine alla corresponsione della somma convenuta quale corrispettivo per la cessione del materiale oggetto del presente accordo, del quale l'Amministrazione in assenza di accordo transattivo non avrebbe altra utilità;

DATO ATTO CHE l'attività istruttoria compiuta in relazione al presente procedimento è completa nonché conforme alle previsioni di legge, statuto e regolamento;

ACCERTATO CHE:

- in merito al presente atto non vi è conflitto di interessi ai sensi dell'art.6 bis L. n. 241/1990 s.m.i. e dell'art. 6 D.P.R. n.62/2013;
- non sono previste ulteriori misure in merito nel vigente P.T.P.C.;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del 1° Settore ai sensi dell'art. 53, comma 1, della L. 142/1990, come recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e s.m.i. e dell'art. 49 e 147-bis del D.lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile del 2° Settore ai sensi dell'art. 53, comma 1, della L. 142/1990, come recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e s.m.i. e dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

VISTA la L.R. n. 48/91;
VISTO il D.L.vo n. 267/2000;
VISTA la L.R. n. 30/2000;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO l'O.R. EE.LL. della Regione Siciliana;

RITENUTO di provvedere in merito;

PROPONE

1. DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 dell'art. 3 della L.R. 21 Maggio 2019 n. 7 le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2. DI INTEGRARE E MODIFICARE la deliberazione di Giunta Municipale n. 155 del 30.10.2024 riapprovando il contratto di transazione, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, **(ALLEGATO A)** con il quale si prevede:

- le parti determinano e quantificano che l'importo complessivo a saldo e stralcio e tacitazione di ogni pretesa e qualsivoglia onere derivante dalla Convenzione del 30/04/2013 per il periodo locatizio successivo al deposito della domanda di concordato di Bolognetta ed intercorrente tra il 05/02/2019 sino al 31/12/2025, ammonta ad € 30.423,96;

- l'importo che Bolognetta S.c.p.a. si impegna a versare al Comune secondo le modalità indicate al successivo articolo, al netto della compensazione con il credito che la Società vanta nei confronti del Comune di € 4.423,96 per l'intervento di cui alla lettera e) delle premesse, è pari a € 26.000,00;

- le parti, concordemente, intendono totalmente abrogare quanto convenuto nella Proposta di Delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 27/10/2016 come approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 28/10/2016 nonché intendono rinnovare la validità dell'originaria Convenzione del 30/04/2013 sino al termine del 31/12/2025 ad eccezione della clausola di cui all'art. 3 limitatamente alle sole modalità di restituzione del terreno e della clausola delle Pertinenze di cui all'art. 6 della predetta Convenzione, che debbono intendersi anch'essi contestualmente abrogati.

- Bolognetta Scpa effettuerà il pagamento dell'importo di € 26.000,00 come di seguito indicato:

- € 13.000 entro i quindici giorni successivi alla sottoscrizione dell'Accordo transattivo;

- € 13.000 entro e non oltre il 30/04/2025 mediante bonifico bancario presso il conto corrente IBAN indicato dal Comune di Cefalà Diana, previa emissione, da parte di quest'ultimo, di tutti gli atti propedeutici e consequenziali alla sottoscrizione dell'atto transattivo;

3. DI PRENDERE ATTO CHE nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti previsti dalla Giurisprudenza contabile per addivenire legittimamente alla stipulazione di un accordo transattivo (Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, Delibera n. 344-2013) e che, inoltre, nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti giuridici previsti dall'art. 1965 del c.c. a fondamento del contratto di transazione;

4. DI PRECISARE CHE:

- trattandosi di una transazione di competenza della Giunta Municipale non è necessario acquisire il parere dell'organo di revisione, così come precisato dalla Corte dei Conti (ex multis delibera n. 345/2013 della Sezione di Controllo per il Piemonte), posto che tale parere deve essere acquisito unicamente in ordine agli atti transattivi di competenza del Consiglio Municipale e, pertanto, in ordine alle proposte di transazione riferite a passività per le quali, in relazione agli interessi e spese legali e giudiziali, non è stato assunto uno specifico impegno di spesa, agli accordi che comportano variazioni di bilancio, all'assunzione di impegni per gli esercizi successivi (articolo 42, comma 2, lettera i) del TUEL) o, ancora, alle transazioni che incidono su acquisti, alienazioni immobiliari e relative permutate (articolo 42, comma 2, lettera l) del TUEL);

- che gli accordi transattivi non sono previsti tra le ipotesi tassative elencate all'articolo 194 del TUEL, dedicato al "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio", e non sono, pertanto, equiparabili

alle sentenze esecutive di cui alla lettera a) del comma 1 del citato articolo;

- la Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Sicilia, con deliberazione n. 38/2014 ha ritenuto *"di non doversi discostare dall'indirizzo interpretativo enunciato dalla Sezione regionale di controllo per il Piemonte, essenzialmente fondato sulla base di una interpretazione sistematica della norma. Sicché, ad avviso del Collegio, l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 6, del TUEL va interpretato nel senso che, con specifico riferimento alla materia delle transazioni, l'ambito nel quale l'Organo di revisione è chiamato a rendere obbligatoriamente i pareri è circoscritto alle transazioni che involgono profili di competenza del Consiglio comunale"* (Sez. controllo Liguria 5/PAR/2014cit.);

5. DI DARE MANDATO al Responsabile del 1° Settore di sottoscrivere la predetta transazione e adottare gli atti amministrativi conseguenti, al fine della corretta definizione della stessa;

6. DI PUBBLICARE la presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune alla voce "Amministrazione trasparente" - sezione "provvedimenti" - sottosezione "provvedimenti organi d'indirizzo politico" voce "deliberazioni di Giunta Comunale", ai sensi di quanto disposto dagli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14/3/2013 s.m.i.;

7. DI DICHIARARE con separata votazione l'atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.12, comma 2, L.R. 44/91 s.m.i.

IL PROPONENTE

F.TO Arch. Filippo Diana

Letto, approvato e sottoscritto

L'ASSESSORE ANZIANO
F.TO Salvatore Burriesci

IL SINDACO
F.TO Giuseppe Virgilio Cangialosi

IL Segretario Comunale
F.TO Dott. Salvatore Somma

Affissa all'Albo Pretorio il **27-11-2024**

Copia conforme all'originale

Cefalà Diana, li **27-11-2024**

IL MESSO COMUNALE
F.TO RITA MARIA VISOCARO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale

CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91, sarà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune il **27-11-2024**, e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Cefalà Diana, li **27-11-2024**

IL Segretario Comunale
F.TO Dott. Salvatore Somma

Su conforme attestazione del Messo incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio, si certifica l'avvenuta pubblicazione dal **27-11-2024** al **12-12-2024**, e che entro il termine di gg. 15 dalla data di pubblicazione non è stato prodotto a quest'ufficio opposizione o reclamo.

Cefalà Diana, li **13-12-2024**

IL MESSO COMUNALE
F.TO RITA MARIA VISOCARO

IL Segretario Comunale
F.TO Dott. Salvatore Somma

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il **27-11-2024**

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)

Cefalà Diana, li **27-11-2024**

IL Segretario Comunale
F.TO Dott. Salvatore Somma
